



L Obiettivo Legge

Finalmente. Questa volta ci siamo. La legge che istituisce e disciplina la nuova figura del Geometra Laureato ha iniziato il suo iter di approvazione parlamentare nello scorso mese di settembre. L'imminente atmosfera natalizia potrebbe fare pensare ad un gradito regalo anticipato. Ma non è così. È stato un percorso difficile cominciato anni fa.

29/11/2014 - Il nostro Presidente Maurizio Savoncelli è presente alla celebrazione dei 50 anni dell'Istituto Luigi Einaudi di Cuneo. In quell'occasione viene presentato al Ministro Giannini Istruzione, Università, Ricerca il progetto di ridefinizione del titolo di studio di Geometra elaborato dal Consiglio Nazionale. Nelle note esplicative del documento si legge «Si tratta di un corso professionalizzante post-diploma rivolto esclusivamente agli studenti CAT, ovvero ai futuri Geometri di domani. I principali vantaggi sono: i giovani possono entrare nel mondo del lavoro a 22 anni già altamente qualificati; la didattica sarà allineata alle direttive dell'Europa in materia; un grande risparmio per le famiglie perché il corso di studi si svolgerà all'interno dello stesso istituto che ha ospitato lo studente fino al diploma».

24/11/2015 - La provincia di Siena è la prima in Italia a sperimentare il progetto "Geometra Laureato" in collaborazione con il locale Collegio Geometri, con gli istituti tecnici del territorio, con l'università telematica Uninettuno. Seguono poi altre iniziative di sperimentazione. E sempre Savoncelli precisava: «Sarà un'evoluzione che si perfezionerà nell'arco dei prossimi anni in linea con i tempi e con la storia della nostra categoria: da Agrimensori ci siamo evoluti in Geometri, a cui era sufficiente il diploma per l'esercizio della professione.

Siamo poi passati a regolamentare l'accesso tramite il superamento dell'Es-



Il progetto di legge relativo al Geometra Laureato è stato presentato dalla relatrice, onorevole S. Malpezzi, al convegno organizzato dal nostro Collegio lo scorso 16/12/2016. Di seguito riportiamo integralmente i contenuti della proposta.

me di Stato e oggi assistiamo al cambio: dagli ITG al CAT per arrivare ad una nuova figura di Geometra che sarà Laureato».

Maggio 2016 - Il Consiglio Nazionale procede nella promozione presso il MIUR di un progetto che prevede la creazione di un Corso di Laurea triennale in Costruzioni, Estimo e Topografia, che consenta ai futuri Geometri di rimanere in linea con le direttive europee che richiedono una laurea abilitante per l'esercizio delle professioni tecniche e intellettuali. Ma questo articolato percorso stimola una piattaforma di dialogo nell'ambito della rete di professioni tecniche, con un rilievo fondamentale: la differenza tra lauree triennali propedeutiche alle magistrali e lauree triennali professionalizzanti. Le prime sono caratterizzate da un percorso di studi più generalista; le seconde sono specifiche nel fornire allo studente le competenze necessarie ad intraprendere a fine studi la professione.

28/09/2016 - Viene presentata in una conferenza stampa a Montecitorio la proposta di Legge Malpezzi-Ghizzoni sul Geometra Laureato: dopo 90 anni cambia la prospettiva di formazione della nostra professione. La prima relatrice così sintetizza i progressi che si attendono: «Dobbiamo rispettare Europa 2020. Chi deve esercitare la professione di libero professionista deve essere laureato. Così innalziamo la competenza, garantendo la laurea ma mantenendo salda la qualità nella formazione sempre più specifica. [...] Un geometra laureato esiste (già ndr.) ma è una laurea appartenente ad altre facoltà».

Dott. Geom. Renato Ferrari
Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo

che l'ordinamento didattico nazionale indichi le attività formative obbligatorie solo per un massimo di 90 crediti, gli altri essendo riservati alle autonome determinazioni delle università. In questo caso invece, sulla base di una norma già presente nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che introduce una possibile deroga per i «corsi preordinati all'accesso alle attività professionali», come il corso di laurea introdotto dalla presente proposta di legge, tutti i 180 crediti sono assegnati dall'ordinamento didattico nazionale. Tra le attività formative del corso di laurea è incluso, come anticipato dal comma 1, anche il tirocinio professionale, per un minimo di 30 crediti formativi universitari (cioè un semestre di formazione).

Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che l'esame finale per il conseguimento del diploma di laurea ha valore di esame di Stato ed abilita all'esercizio della professione di geometra. Stabilisce altresì che vi possono essere ammessi solo coloro che hanno conseguito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico dello specifico corso di laurea. Si tratta dunque di un percorso formativo obbligatorio in tutti i suoi aspetti per svolgere la libera professione di geometra.

Il comma 5 dell'articolo 2 affida allo stesso decreto ministeriale contenente l'ordinamento didattico il compito di stabilire specifiche modalità dell'esame di laurea, al fine di garantire che esse coprano la necessaria verifica del possesso delle conoscenze/competenze/abilità per esercitare la professione di geometra, come per ogni esame di abilitazione. Allo stesso fine stabilisce che della commissione di laurea facciano parte professionisti designati dall'organo di rappresentanza della categoria, il CNGeGL.

Il comma 6 dell'articolo 2 stabilisce specifiche modalità per l'accreditamento iniziale e periodico del corso di laurea per la formazione dei geometri, in quanto la natura professionalizzante del corso di laurea, quindi la necessità di particolari insegnamenti tecnico-professionalizzanti e di docenze professionali extra-universitarie, richiede l'approntamento di specifici requisiti e indicatori, diversi da quelli dei corsi di laurea di natura più generalista, in perfetta analogia, del resto, con la situazione già vigente per i corsi di laurea per le professioni sanitarie e per altri specifici corsi di laurea (si veda ad esempio l'allegato A, sezione b), del decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47).

Infine il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce che il titolo professionale di «geometra laureato» spetti esclusivamente – fatta salva la norma transitoria contenuta nell'articolo 6, comma 3 – a coloro che hanno conseguito lo specifico diploma di laurea per la formazione dei geometri introdotto dalla presente proposta di legge.

L'articolo 3 riguarda l'accesso alla professione: l'iscrizione all'albo dei geometri è, come adesso, la condizione necessaria per esercitarla. Le condizioni generali per l'iscrizione all'albo sono esattamente quelle già vigenti (stabilite dalla legge n. 75 del 1985) mentre, come requisito formativo, diventa obbligatorio essere in possesso del diploma di laurea abilitante introdotto dalla presente proposta di legge, fatta salva, anche in questo caso, la norma transitoria contenuta nell'articolo 6, comma 1.

L'articolo 4 autorizza il Governo a definire le competenze professionali dei geometri laureati, adeguandole al percorso formativo universitario specificamente introdotto per la loro formazione iniziale.

L'articolo 5 provvede alle necessarie abrogazioni. Il comma 1 abroga la legge n. 75 del 1985 in quanto tutte le norme di accesso alla professione di geometra sono ora contenute nella presente proposta di legge, in particolare nell'articolo 3. Il comma 2 abroga invece quelle parti dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 che riguardano la formazione iniziale per esercitare la professione dei geometri, in quanto le norme relative sono ora contenute per intero nell'articolo 1 della presente proposta di legge.

L'articolo 6 è l'articolo conclusivo contenente le norme transitorie e finali. Il comma 1 è destinato a garantire agli studenti già iscritti all'istituto tecnico, indirizzo CAT, di poter conseguire l'abilitazione alla professione secondo le norme vigenti, conseguendo quindi il diploma secondario e svolgendo i 18 mesi di tirocinio. Poiché il nuovo corso di laurea professionalizzante abilitante non potrà avere inizio prima dell'anno accademico 2017/18, questa possibilità deve essere garantita fino agli studenti che si sono iscritti al primo anno dell'istituto tecnico CAT nell'anno scolastico 2017/18 con preiscrizione all'inizio del 2017. Costoro conseguiranno il diploma secondario nel luglio del 2022 e poi dovranno svolgere 18 mesi di tirocinio prima di affrontare l'ultimo esame di abilitazione secondo le norme previgenti, che si svolgerà nel novembre 2024. A decorrere dal primo gennaio 2025 l'esame di abilitazione sarà soppresso (comma 2) e rimarrà in vigore solo il percorso universitario abilitante.

Il comma 3 è destinato invece a salvaguardare i diritti di coloro che, avendo conseguito una delle lauree previste dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono legittimamente utilizzare il titolo professionale di «geometra laureato» (comma 4 dell'articolo 55).

Stabilisce infatti che tutti coloro che sono già iscritti, al momento di entrata in vigore della legge, ad uno di tali corsi di laurea potranno poi utilizzare il titolo professionale di geometra laureato che invece, a regime, sarà riservato ai geometri che hanno conseguito la specifica laurea professionalizzante e abilitante introdotta dalla presente proposta di legge.

Il comma 4 reca la usuale norma sull'invarianza di spesa.

La Proposta di Legge

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge ha il fine di adeguare all'odierna società della conoscenza la formazione iniziale e le procedure per l'accesso alla libera professione di geometra, sulla base del parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020» (2014/C 226/02), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 luglio 2014, e della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15.

Art. 2 (Formazione alla professione di geometra)

1. Alla professione di geometra si accede con uno specifico corso di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio professionale della durata di sei mesi, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il decreto di cui al comma 2 specifica il numero dei crediti formativi universitari riservati a ciascuna attività formativa, fino al totale di 180 crediti. Al tirocinio professionale devono comunque essere riservati almeno 30 crediti.

4. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico.

5. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

6. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, gli specifici requisiti e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di laurea di cui al comma 1.

7. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato.

Art. 3 (Accesso alla professione di geometra)

1. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo professionale.

2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;
- godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4 (Competenze professionali dei geometri)

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante integrazioni al regolamento per la professione di geometra di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, determinando le competenze professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 2, comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea.

Art. 5 (Abrogazioni)

- La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.
- All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - al comma 1, la parola: «geometra» è soppressa;
 - la lettera b) del comma 2 è abrogata;
 - al comma 4, le parole: «geometra laureato» sono soppresse;
 - nella rubrica, la parola: «geometra» è soppressa.

Art. 6 (Norme transitorie e finali)

1. Fino al 31 dicembre 2024 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.

3. Il titolo di geometra laureato spetta altresì agli iscritti all'albo professionale dei geometri e geometri laureati che abbiano conseguito una delle lauree previste dalle norme previgenti di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, purché tale laurea sia stata conseguita entro il terzo anno accademico successivo a quello della data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, e ferme restando le loro competenze professionali come stabilite dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.